



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MARINI – GIOIA"
SAIS05600G



REGOLAMENTO VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE, SCAMBI CULTURALI, STAGE

In vigore dall'anno scolastico 2016/2017
per effetto della delibera Collegio dei Docenti n. 42 del 27 ottobre 2016
e delibera Consiglio d' Istituto n. 8 del 13/12/2016

ART. 1 - FINALITÀ GENERALI

1. Le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola, ai sensi della C.M. n. 291/1992 e s.m.i.¹
2. L'effettuazione di viaggi d'istruzione, visite guidate, scambi culturali e stage deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (ex art. 7, D.lgs. n. 297/1994) e dal Consiglio d'istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (ex art. 10, c. 3, lett. e), D.lgs. n. 297/1994).
3. I viaggi d'istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali e gli stage devono integrare la normale attività didattica della scuola e devono essere progettati in coerenza con l'azione educativa generale sulla base degli obiettivi cognitivi, culturali e didattici delineati nel P.T.O.F. triennale ed esplicitati nel *Piano dell'Offerta Formativa* vigente nell'a.s. in cui si compiono i viaggi.
4. Considerato che i viaggi d'istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali e gli stage sono determinati dall'efficiente ed efficace sinergia dell'elemento progettuale didattico con quello organizzativo e amministrativo-contabile, anche per essi vanno effettuati, per la loro realizzazione, una programmazione responsabile e attenta, un monitoraggio ed una valutazione a consuntivo, con compilazione di specifica scheda progettuale.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEI VIAGGI

¹ Si riportano, a titolo esemplificativo, i principali punti della C.M. 291/1992, tuttora vigenti: «*Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola. Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione. Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi - obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano - è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consente una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. Considerata la valenza didattica dei viaggi d'istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali.*

Le visite guidate si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc. Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di identificazione. Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

L'autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta. Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche. I viaggi d'istruzione per gli alunni d'istruzione secondaria di secondo grado sono organizzati in Italia e all'estero. In via generale, È consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica.

1. **Viaggi d'istruzione** (*Viaggi di integrazione culturale e Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo*). I viaggi d'istruzione comportano uno o più pernottamenti fuori sede. Essi si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano o estero nei suoi molteplici aspetti naturalistico-ambientali, economici, artistici, culturali, linguistici. Sono considerati viaggi d'istruzione anche i viaggi superiori ad un giorno finalizzati a:

- partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi;
- acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro nell'ambito dell'Alternanza Scuola-Lavoro;
- scambi educativi con l'estero.

2. **Visite guidate**. Le visite guidate si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa, presso centri di ricerca scientifica, complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico artistico, parchi naturali ecc., anche in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto. Si prefiggono i medesimi obiettivi di cui sopra al punto 2.1. Non comportano alcun pernottamento fuori sede.

3. **Viaggi connessi con attività sportive**. Rientrano nei viaggi connessi ad attività sportive i viaggi finalizzati a specialità atletiche - eventualmente in connessione a manifestazioni sportive (come quelli legati allo svolgimento dei *Giochi Studenteschi*) che quelli finalizzati a "sport alternativi", quali escursioni o campi scuola. Queste iniziative hanno come scopo preminente la socializzazione e l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. La loro deve lasciare il dovuto spazio alla delineazione coerente con la programmazione didattica degli OO.CC. competente degli obiettivi e dei contenuti didattico-culturali. Possono comportare uno o più pernottamenti.

4. **Stage**. Lo stage linguistico è da considerarsi un'opportunità offerta agli studenti di approfondire e consolidare le competenze comunicative acquisite in una lingua straniera. Tale esperienza va ritenuta, a tutti gli effetti, attività didattica in situazione reale di comunicazione. Gli obiettivi didattico-culturali perseguiti con l'effettuazione degli stage sono: consolidamento delle strutture comunicative attraverso l'apprendimento dei vari registri linguistici; crescita personale dei partecipanti che si sviluppa attraverso il confronto e l'ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e umani; conoscenza della realtà socio-culturale del Paese ospitante; formazione di una coscienza europea; progressiva educazione all'internazionalizzazione.

ART. 3 - NUMERO E DURATA DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. Ciascuna classe può svolgere nel corso dell'anno scolastico un solo viaggio d'istruzione ed un numero massimo di visite guidate.

2. Il numero massimo delle visite guidate di un giorno e la durata massima dei viaggi d'istruzione sono così fissati:

a) **classi prime, seconde e terze**: un viaggio d'istruzione di massimo quattro giorni (tre pernottamenti) in Italia, più un massimo di tre visite guidate di un giorno senza pernottamento;

b) **classi quarte**: un viaggio d'istruzione di massimo cinque giorni (quattro pernottamenti) in Italia, più un massimo di due visite guidate di un giorno senza pernottamento; per le classi quarte sono previste altresì massimo due uscite di un giorno anche per partecipare ad attività di orientamento universitario.

c) **classi quinte**: un viaggio d'istruzione di massimo sei giorni (cinque pernottamenti) in Italia

o all'estero, più due visite guidate di un giorno; per le classi quinte sono previste altresì massimo tre uscite di un giorno per partecipare ad attività di orientamento universitario. Per le classi quinte dell'Istituto Turistico la durata del viaggio d'istruzione può essere estesa ad un massimo di sette giorni (sei pernottamenti) nel caso esso consista in una crociera.

3. Nel caso in cui una classe non dovesse prendere parte ad alcun viaggio d'istruzione, è possibile aumentare di un'unità il numero delle visite guidate di un giorno ad essa spettante.

4. Le modalità e la durata degli scambi educativi con l'estero sono regolamentate dalla vigente normativa. La durata, di norma, non deve essere superiore ai dieci giorni (nove pernottamenti).

ART. 4 – METE

1. La scelta delle mete deve essere coerente con le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. Essa è affidata al Consiglio di Classe, sulla base di proposte comuni e didatticamente condivise, nei limiti imposti dalla coerenza didattica e dalla concreta fattibilità organizzativa, con la componente studentesca e con la rappresentanza dei genitori.

3. Il piano dei viaggi è approvato ed adottato annualmente dal Consiglio d'istituto.

4. Per le classi prime, seconde, terze e quarte è preferibile l'adozione di mete vicine che favoriscano la socializzazione e la conoscenza del territorio circostante o comunque itinerari da svolgersi esclusivamente sul territorio nazionale. Per le classi quinte saranno eventualmente approvati viaggi all'estero, preferibilmente in paesi aderenti alla Unione Europea. I viaggi in paesi extraeuropei saranno autorizzati solo eccezionalmente e solo per particolari e documentate motivazioni didattiche, acquisito il parere del Ministero degli Esteri, nonché di eventuali altri organismi preposti per la sicurezza e la tutela della salute e dell'incolumità.

5. Per l'effettuazione degli stage saranno scelti i paesi in cui approfondire lo studio delle lingue insegnate nell'Istituto. La scelta del paese di destinazione e, di conseguenza, della lingua oggetto di approfondimento, sarà effettuata, su indicazione del Dipartimento Linguistico, dal Consiglio di Classe in base ad una congrua valutazione delle esigenze degli alunni e delle altre opportunità offerte alla classe in altri anni scolastici. Per il soggiorno degli studenti sarà preferita la sistemazione presso famiglie selezionate del posto; in mancanza di tale tipologia di sistemazione si opererà per la residenza o il college. Sarà effettuato durante lo stage un corso di lingua straniera, tenuto da professori di madrelingua qualificati, in accordo con le indicazioni fornite dai docenti di lingua, con rilascio di un certificato al termine dello stage. Saranno previste eventuali escursioni e visite per conoscere ed approfondire la realtà storico-culturale della città ospitante.

ART. 5 - PERIODI DI EFFETTUAZIONE

1. Tutti i viaggi che prevedono pernottamenti dovranno svolgersi non oltre gli ultimi trenta giorni di lezione, preferibilmente nel periodo di novembre - febbraio per le classi quinte e di marzo - aprile per tutte le altre. La scelta della data dovrà tenere presente il calendario scolastico e l'articolazione didattica dell'anno scolastico come stabilita nel Piano Annuale delle Attività.

2. Le visite guidate e le uscite didattiche di un giorno possono svolgersi durante tutto l'anno scolastico.

3. Gli stage saranno effettuati preferibilmente nei mesi di febbraio/marzo/aprile. La durata massima è di otto giorni (con sette pernottamenti).

ART. 6 - PARTECIPAZIONE

1. Il viaggio d'istruzione si effettua solo a condizione che vi partecipino almeno i 2/3 della classe.

2. I Consigli di Classe, sulla base di una proposta documentata che evidenzia l'opportunità didattica e la coerenza del viaggio con gli obiettivi formativi, possono concedere deroghe al limite predetto, in particolar modo per i viaggi di integrazione tecnico-professionale rivolti agli studenti dell'Istituto Turistico. In ogni caso, senza l'acquisizione agli atti della scuola di deroga motivata e verbalizzata del competente Consiglio di classe non si procederà all'attivazione del suddetto caso di specie.

2. Gli studenti che non partecipano al viaggio d'istruzione e/o alle visite guidate devono essere presenti a scuola secondo l'orario delle lezioni. In caso di assenza sono tenuti a presentare la giustificazione dell'assenza.

3. Ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate è vietata, di norma, la partecipazione di persone estranee alla scuola. Eventuali richieste di partecipazione da parte di persone non frequentanti o non in servizio nell'istituzione scolastica devono pervenire in forma scritta al Dirigente Scolastico e ricevere approvazione preventiva dal Consiglio d'Istituto.

4. Il/i genitore/i degli studenti diversamente abili possono partecipare, interamente a proprie spese, ai viaggi d'istruzione, alle visite guidate, alle uscite didattiche, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico (e p.c. alla Commissione Viaggi ed ai docenti accompagnatori).

5. La partecipazione ai viaggi d'istruzione è interdetta agli studenti verso i quali siano stati adottati provvedimenti disciplinari o agli studenti che siano portatori di un voto in condotta inferiore all'otto. In caso di esclusione dai viaggi per sanzioni disciplinari, qualora il viaggio sia già stato prenotato, il costo dello stesso è a totale carico degli interdetti.

6. I Consigli di Classe avranno cura di programmare viaggi d'istruzione con un limite massimo di partecipanti di 48 unità (45 alunni e 3 docenti accompagnatori), in ragione del fatto che il numero contenuto di alunni favorisce una migliore organizzazione degli spostamenti, delle visite, degli accessi ai siti d'arte e museali, nonché un più puntuale controllo da parte dei docenti. In caso di mete condivise da più classi dovranno essere previste partenze differite. Gli alunni saranno preferibilmente aggregati, per motivi didattici, per classi parallele.

7. Ogni stage verrà attivato solo al raggiungimento dei 2/3 dei componenti di un gruppo classe, ovvero al raggiungimento di un minimo di 15 alunni provenienti da classi parallele.

ART. 7 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI

1. Gli accompagnatori dovranno essere obbligatoriamente docenti delle classi interessate, fatte salve oggettive e documentate situazioni contingenti di emergenza, legate a sostituzioni improvvisate per cause di forza maggiore.

2. La disponibilità dei docenti a fungere da accompagnatori dovrà essere verbalizzata durante la

riunione del Consiglio di Classe avente all'o.d.g. il punto specifico dedicato ai viaggi d'istruzione. Per ciascun docente accompagnatore deve essere indicato anche il suo sostituto.

3. Per i viaggi in cui sia presente un allievo diversamente abile è necessaria la presenza del docente di sostegno o, in sua assenza, di uno dei due genitori.
4. I docenti accompagnatori devono essere, di norma, in numero di uno ogni quindici studenti partecipanti (fatte salve, negli stage, situazioni diverse connesse alla tipologia del viaggio).
5. I docenti accompagnatori degli stage dovranno essere obbligatoriamente docenti delle classi interessate (fatte salve situazioni contingenti di emergenza legate a sostituzioni improvvise per cause di forza maggiore).
6. Il Dirigente Scolastico conferisce l'incarico di "docente accompagnatore" con specifica nomina.
7. I docenti accompagnatori assumono la responsabilità di cui all'art. 2048 del Codice Civile ("culpa in vigilando"), integrato dall'art. 61, Legge 312/1980, garantendo una vigilanza qualificata, così come reiterato nella CM 291/1992.
8. In caso di viaggio all'estero almeno uno degli accompagnatori deve dimostrare di essere in possesso di una sufficiente conoscenza della lingua del paese ospitante, ovvero di una buona conoscenza della lingua inglese.
9. I docenti accompagnatori referenti del viaggio hanno il compito di (cfr. Allegato A al presente Regolamento):
 - raccogliere la dichiarazione di autorizzazione al viaggio dei genitori degli studenti minorenni e/o di conoscenza per quelli maggiorenni e controllare la veridicità della firma dei genitori (per i modelli di autorizzazione cfr. Allegato B al presente Regolamento);
 - curare il rispetto dei tempi nel versamento delle quote da parte degli studenti;
 - raccogliere le ricevute che attestino l'avvenuto pagamento delle quote a carico degli studenti, con la chiara indicazione della causale del versamento;
 - consegnare all'Ufficio del Protocollo (sig. Andrea Genova) la scheda di viaggio necessaria per le nomine dei docenti accompagnatori (vedi Allegato C al presente Regolamento) almeno cinque giorni prima dell'inizio del viaggio;
 - comunicare al Direttore SGA almeno due mesi prima dell'inizio del viaggio d'istruzione, scambio culturale e stage e quindici giorni prima dell'inizio della visita guidata la progettazione del viaggio, così da attivare nei tempi le procedure organizzative dovute (trasporti, ecc.);
 - ritirare almeno un giorno prima della partenza gli elenchi degli alunni partecipanti predisposti dalla segreteria didattica;
 - segnalare tempestivamente alla Segreteria il nominativo di eventuali allievi che per gravi e documentati motivi siano impediti a partecipare al viaggio d'istruzione o all'uscita didattica;
 - far pervenire per iscritto, con apposita comunicazione ufficiale, agli studenti e alle loro famiglie, almeno una settimana prima della partenza, l'itinerario dettagliato giorno per giorno, l'ora di partenza, il punto di ritrovo, l'ora prevista per il rientro, l'ubicazione e il numero di telefono dell'albergo e le regole di comportamento che gli studenti devono seguire durante il viaggio;
 - fornire agli studenti il materiale necessario per non perdersi (numeri di telefono, mappe, indicazioni dei luoghi di ritrovo, orari);
 - redigere una dettagliata relazione sull'andamento del viaggio d'istruzione, contenente

obbligatoriamente osservazioni utili per l'organizzazione di viaggi futuri.

10. Le modalità della presenza e della reperibilità degli insegnanti accompagnatori durante gli stage linguistici sono le seguenti:

- a) la presenza degli insegnanti accompagnatori inizia con il ritrovo nel luogo designato per la partenza;
- b) all'arrivo nel luogo di destinazione, gli studenti vengono consegnati alle famiglie ospitanti. Il successivo incontro con gli accompagnatori è fissato in base agli orari di inizio delle attività didattiche nella scuola ospitante;
- c) il primo giorno di lezione tutti gli insegnanti sono presenti a scuola con il dovuto anticipo per accogliere gli studenti;
- d) successivamente gli insegnanti sono sempre a disposizione per eventuali emergenze e comunicazioni urgenti, a stretto contatto con la scuola e i docenti/tutor locali;
- e) i docenti controllano la presenza a scuola ed eventuali ritardi, ricevono il feedback degli studenti sulle famiglie, sul corso e sulle attività del tempo libero, e sono sempre in contatto con la scuola e con gli insegnanti del corso;
- f) al termine delle lezioni gli insegnanti comunicano le informazioni relative alle attività pomeridiane (luogo e orario di ritrovo dopo il pasto);
- g) le attività pomeridiane organizzate sono previste in presenza degli insegnanti accompagnatori e, di norma, alla presenza di uno o due insegnanti della scuola ospitante;
- h) Gli studenti provvedono individualmente al rientro presso le famiglie ospitanti.

La presenza degli insegnanti accompagnatori negli stage linguistici non è quindi prevista:

- dal momento dell'accoglienza degli studenti da parte delle famiglie ospitanti all'incontro successivo;
- durante tutti gli altri momenti in cui non siano previste attività organizzate.

Per tutta la durata dello stage è assicurata la reperibilità telefonica con le seguenti modalità:

- agli studenti e alle loro famiglie vengono comunicati il numero telefonico degli insegnanti, quello della scuola presso la quale si svolgono i corsi, nonché un numero di emergenza per le comunicazioni urgenti.

Al termine di ciascuno stage, i docenti accompagnatori presenteranno relazione dell'attività svolta, al fine della verifica dell'attività e della valutazione dei risultati.

ART. 8 - REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE IL VIAGGIO

1. Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi sarà posta particolare cura per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa.

2. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome di alcun tipo, specialmente in merito ad uscite e spostamenti. E' fatto vietato di allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione del proprio docente accompagnatore. E' obbligatorio rispettare la puntualità.

3. Gli alunni sono tenuti ad un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici, delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

4. Qualsiasi danno arrecato per negligenza, imperizia o imprudenza sarà imputato, disciplinarmente ed economicamente, alla persona responsabile. Qualora si verifichi un danno e non sia possibile risalire a responsabilità individuali, risponderà del danno collettivamente la classe, o,

nel caso di camera d'albergo/casa ospitante, il gruppo degli occupanti, in coerenza col principio educativo della responsabilità solidale nei confronti dei beni della collettività o di terzi.

4. In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, gli alunni devono rispettare la decisione del docente accompagnatore di fare rientro, all'ora stabilita, nelle rispettive camere/case loro assegnate. E' vietato uscire dall'albergo/casa ospitante successivamente all'orario in cui i docenti accompagnatori hanno stabilito il definitivo rientro della giornata, sia agli alunni minorenni che agli alunni maggiorenni se non per attività programmate dalla scuola e/o debitamente comunicate dai docenti accompagnatori.

5. Al fine di tutelare la propria salute e quella degli altri, è tassativamente vietato agli alunni portare a scuola, in viaggio, o durante qualunque uscita o attività didattica, sostanze stupefacenti, alcolici anche a bassa gradazione, oggetti contundenti o idonei ad offendere. In caso di comportamenti non corretti è previsto il rientro immediato con spese a carico dello studente, previo accordo con il Dirigente Scolastico e avvenuta comunicazione alla famiglia. I docenti accompagnatori dello stage possono decidere l'immediato rientro in Italia per gli studenti che si rendano responsabili di comportamenti tali da nuocere a se stessi, ad altri e al normale svolgimento delle attività del gruppo, nonché di atti che costituiscono illecito civile o penale della legge del Paese ospitante. Per questi ultimi gli studenti risponderanno personalmente anche nelle relative sedi istituzionali. Le spese legali e le spese per il rientro saranno interamente a carico della famiglia dello studente. Le trasgressioni gravi saranno tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico dell'Istituto, alle famiglie e al coordinatore del Consiglio di Classe. Ogni violazione di questa norma o altra infrazione della legge darà, in ogni caso, adito a severe sanzioni disciplinari oltre che, ove se ne ravvisino gli estremi, segnalazione all'autorità giudiziaria.

6. Negli stage è vietato sottrarsi alle visite istruttive ed alle attività organizzate dalla scuola; è obbligatorio frequentare le lezioni e le attività didattiche previste e rispettare gli orari; è obbligatorio mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti della famiglia ospitante. Lo studente è tenuto a rifarsi il letto ogni mattina e a tenere la camera in ordine; il tempo passato in famiglia deve costituire un momento di comunicazione linguistica da sfruttare al meglio; nel percorso dalla casa a scuola e viceversa gli studenti sono soli; si raccomanda, quindi di seguire norme di comportamento corrette e prudenti e di restare sempre con il compagno di famiglia; nessuna attività sportiva è autorizzata se non organizzata dalla scuola e in presenza di un responsabile dell'attività; è vietato pernottare presso una famiglia diversa da quella a cui gli alunni sono stati assegnati.

7. Gli alunni non devono portare con sé in viaggio oggetti di valore, escluso il contante strettamente necessario, i telefoni cellulari ed eventualmente i dispositivi di riproduzione sonora. La custodia dei suddetti oggetti è ad esclusiva cura dei possessori. La scuola non si ritiene responsabile della perdita o dell'eventuale, anche parziale danno recato agli oggetti come sopra indicati e ad ogni oggetto di proprietà non della scuola stessa.

8. Il comportamento tenuto dall'alunno durante il viaggio e/o la visita guidata e/o lo scambio culturale e/o lo stage verrà valutato in sede di Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente, con effetti sull'attribuzione del voto di condotta. Il Consiglio di Classe, nel caso di comportamenti scorretti e non rispondenti al presente regolamento, non consentirà la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

9. Al termine dello stage gli studenti consegneranno agli insegnanti di lingua straniera della classe una copia del certificato rilasciato dalla scuola frequentata all'estero, attestante le competenze raggiunte per un riscontro valutativo nelle attività di classe.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE

I genitori si impegnano:

- a risarcire eventuali danni causati dal/dalla proprio/a figlio/a;
- a sottoscrivere le più idonee forme di copertura assicurativa, eventualmente segnalate dalla scuola;
- a segnalare al docente accompagnatore situazioni di salute che richiedano particolari premure o accorgimenti e le terapie che si rendano necessarie, secondo il protocollo della somministrazione farmaci;
- a comunicare tempestivamente variazioni sulla partecipazione con comunicazione scritta motivata e corredata da certificazione medica comprovante la mancata partecipazione per straordinario motivo (unico caso di importo rimborsabile sul piano assicurativo);
- ad accompagnare e prelevare il/la proprio/propria figlio/figlia nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati, rispettando gli orari come comunicati dal docente accompagnatore.
- Ai fini della partecipazione dello studente allo stage linguistico è fatto obbligo ai genitori sottoscrivere **l'autorizzazione al viaggio e il patto di corresponsabilità** allegati al presente Regolamento (cfr. Allegato E – Modello di autorizzazione stage linguistico e Allegato F_ Patto di corresponsabilità stage linguistico).

ART. 10 - TETTO DI SPESA

1. Non saranno richieste alle famiglie degli studenti quote di partecipazione di rilevante entità, tali da determinare situazioni discriminatorie (ex O.M. n. 132/90 e s.m.i.). L'aspetto economico sarà considerato tra i criteri determinanti per la scelta della meta, della durata del viaggio e dell'agenzia.

2. Sono fissati i seguenti tetti di spesa, comprendenti pernottamento e trattamento di pensione completa:

- viaggio di tre giorni: **200 euro** < TETTO DI SPESA < **260 euro**
- viaggio di quattro giorni: **280 euro** < TETTO DI SPESA < **350 euro**
- viaggio di cinque giorni: **350 euro** < TETTO DI SPESA < **400 euro**
- viaggi e/o crociere superiori a cinque giorni: **450 euro** < TETTO DI SPESA < **600 euro**

Eventuali altri incrementi rispetto al tetto di spesa dovranno essere concordati con le famiglie.

3. Il Consiglio d'Istituto può erogare contributi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e nel limite dello stanziamento in bilancio annualmente impegnato, agli alunni bisognosi, a fronte di adeguata documentazione.

4. L'eventuale richiesta di parziale rimborso di cui al c. 3 del presente art. 10 deve essere presentata secondo le modalità comunicate con apposita circolare dal D.S.. Il rimborso sarà erogato, previa valutazione della validità della documentazione presentata da parte della Commissione viaggi, entro il 30 giugno dell'anno scolastico in cui sarà stata effettuata la richiesta. I nominativi degli alunni che avranno diritto al rimborso saranno pubblicati all'Albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale entro e non oltre la prima settimana di luglio.

5. All'atto dell'espressione del consenso/autorizzazione alla partecipazione alla visita guidata, al viaggio d'istruzione, stage o scambio culturale le famiglie esprimono il loro impegno scritto a sostenere la copertura delle spese di viaggio pro-quota.

6. L'intera quota di partecipazione dovrà essere totalmente versata. E' possibile effettuare pagamento rateale per la liquidazione del saldo con richiesta formale scritta al Dirigente Scolastico da parte del genitore, in cui devono essere specificati tempi e quote di singoli versamenti. Tale richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata contestualmente alla consegna dell'autorizzazione. Al momento dell'accettazione della domanda di partecipazione al viaggio sarà effettuato il pagamento di un acconto, il cui importo sarà è stato concordato in sede di Consiglio d'istituto per la somma di euro 100 per i viaggi d'istruzione e euro 250 per gli stage, da intendersi come caparra confirmatoria non rimborsabile in caso di rinuncia effettuata dopo la comunicazione dei nominativi dei partecipanti all'agenzia aggiudicatrice. Successivamente sarà effettuato il pagamento a saldo prima dello svolgimento dell'attività, secondo le clausole indicate contestualmente all'atto dell'espressione del consenso/autorizzazione alla partecipazione.

7. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio, si procederà secondo le clausole sottoscritte all'atto dell'autorizzazione alla partecipazione.

8. I costi degli stage sono a totale carico delle famiglie dei partecipanti. L'adesione potrà essere ritirata solo per gravi e documentati motivi e la quota potrà essere restituita solo per la parte fissata nella polizza di assicurazione, qualora sia stata stipulata. Le modalità di pagamento sono le medesime fissate nel comma 6 del presente articolo.

ART. 11 - PROCEDURE ORGANIZZATIVE

1. Ogni Consiglio di Classe, per ogni viaggio (con pernottamento) proposto, dovrà indicare nella verbalizzazione della seduta specifica:

- la meta proposta;
- i nomi degli accompagnatori, in numero coerente al numero degli alunni partecipanti;
- i nomi degli accompagnatori supplenti, in caso di rinuncia per causa di forza maggiore dei docenti sovra individuati;
- lo schema di abbinamento tra le classi (ove possibile);
- il programma di massima con l'esplicitazione coerente degli obiettivi didattici programmati in rapporto all'itinerario scelto;
- eventuali richieste specifiche.

2. Le proposte provenienti dai Consigli di Classe saranno valutate dalla Commissione Viaggi, annualmente nominata dal D.S., dal docente responsabile della Funzione Strumentale Area 3 (sostegno agli alunni), unitamente al D.S. ed al DSGA.

La Commissione Viaggi, integrata da un genitore ed un alunno nominati annualmente in Consiglio d'istituto, avrà il compito di:

- predisporre, unitamente al D.S.G.A., il modello di bando di gara da sottoporre alle agenzie;
- compilare la lista delle agenzie da invitare alla gara (minimo cinque), escludendo le agenzie che si siano dimostrate inadeguate o inadempienti;
- indicare gli elementi e i criteri su cui effettuare la comparazione;
- inviare le richieste dettagliate alle agenzie, fissando le modalità e il termine di invio delle

offerte;

- aprire le offerte;
- esaminare la documentazione;
- valutare le offerte sulla base dei criteri di economicità e convenienza, valutando non solo il mero aspetto economico, ma anche l'affidabilità del vettore, le condizioni di alloggio e le altre condizioni accessorie, secondo le indicazioni specificate nelle proposte provenienti dai Consigli di Classe;
- individuare la/e ditta/e aggiudicataria; prima dell'individuazione/aggiudicazione sarà stilata graduatoria provvisoria, a cui farà seguito, dopo cinque giorni, la graduatoria definitiva.

3. Non saranno prese in considerazione dalla Commissione Viaggi:

- le proposte pervenute dopo il termine previsto, che non siano state acquisite all'Ufficio del protocollo digitale;
- le variazioni successive alle delibere degli organi collegiali.

5. Sulla base dei risultati dell'istruttoria svolta, il Consiglio d'istituto delibera, in base ai criteri di competenza, l'effettuazione dei viaggi. Il Consiglio delibera anche l'eventuale contributo a carico dell'Istituto. Acquisita la delibera del Consiglio d'istituto, è cura della Segreteria tenere i rapporti con la/e agenzia/e per l'iter di fornitura del servizio e dei pagamenti secondo le normali procedure.

6. Tutti gli atti amministrativi relativi ai viaggi devono essere improntati alla piena trasparenza. Gli studenti maggiorenni e le famiglie hanno il diritto di prenderne visione in ogni momento.

ART. 12 – RECUPERI

Non spetta alcun recupero per il docente nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l'eventuale "giorno libero", mentre spetta il cosiddetto "recupero compensativo" nel caso i giorni del viaggio comprendano la domenica. (ex art. 36, c. 3, Costituzione italiana e art. 1, Legge 22/2/34 n. 370).

ART. 13 – ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio d'istituto, su parere vincolante positivo del Collegio dei docenti per quanto attiene agli aspetti pedagogico-didattici.

ART. 14 – DURATA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento, *in parte qua*, previa approvazione degli organi collegiali competenti.

ART. 15 – PUBBLICITA'

Il presente Regolamento, come adottato dal Consiglio d'istituto, è affisso all'albo della scuola. I docenti, i genitori e gli alunni sono tenuti a prenderne visione sul sito web istituzionale. La Funzione Strumentale Area 3 fornirà, se richiesti, eventuali chiarimenti esplicativi nel merito.

Per tutto quanto altro non è esplicitamente menzionato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.